

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 2 febbraio 2021, n. 23
VAS-1692- REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati relativa alla: "PROPOSTA DI STUDIO DI FATTIBILITA' PER I CP 36 E 38 DEL PUG TRA LE VIE ATTILIO PERRONE E VIA NAPOLI ". Autorità precedente: Comune di Trani (BT).

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*"

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA*", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

Vista la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientale per la durata di tre anni ;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 138 del 27/04/2020, con cui è stato prorogato per la durata di un anno, sino al 21/05/2021, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "*Coordinamento VAS*" conferito alla dott. ssa Simona Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 139 del 27/04/2020 con cui è stato prorogato per la durata di un anno, sino al 20.05.2021, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "*VIA impianti energetici – AIA – supporto VAS*" al Dott. Gaetano Sassanelli, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

Vista la Disposizione di Servizio Dirigenziale prot. n. 6669 del 29/05/2020 con cui sono state assegnate mansioni di istruttoria tecnica dei procedimenti VAS all'Arch. Domenico Dello Stretto, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno presso questa Sezione regionale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

PREMESSO CHE:

- in data 26.11.2020 il Comune di Trani – Area Urbanistica accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
 - F_218575_Attestazione (1).pdf- Attestazione relativa all’applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS;
 - F_218620_Determina di Formalizzazione.pdf- copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale;
 - F_218625_HPSC1136.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_218631_HPSC1137.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_218637_HPSC1138.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_218643_SKM_C45820030408360.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_218649_SKM_C45820030409110.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Trani provvedeva a selezionare la disposizione di cui all’**art.7, comma 7.2, lettera a) punto IV** del Regolamento regionale n.18/2013, che ritiene assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni ivi contenute, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4 “adeguamento o rettifica di limitata entità delle perimetrazioni degli strumenti urbanistici attuativi, derivanti dalle precisazioni e modifiche definite ai punti i, ii, e iii della presente lettera;”;
 - la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - in data 26.11.2020 provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas) ed inviava a mezzo PEC la nota prot. r_puglia/AOO_089/26/11/2020/0015062 con cui comunicava al Comune di Trani la presa d’atto di avvio della suddetta registrazione;
 - in data 02.12.2020 inviava a mezzo PEC la nota prot.r_puglia/AOO_089/02/12/2020/0015330 con cui comunicava, tra gli altri, all’autorità procedente comunale (Comune di Trani –Ufficio Tecnico) l’avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
 - la predetta nota prot. 15330/2020 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l’espressione di un contributo istruttorio;
 - in data 08.01.2021, espletata l’istruttoria tecnico-amministrativa di competenza sulla base della documentazione pubblicata sul Portale regionale VAS, questa Sezione regionale inviava a mezzo PEC al Comune di Trani la nota prot.AOO_089-179 del 08.01.2021 di comunicazione delle ragioni ostative (di seguito riportate) relative alla sussistenza della condizione di esclusione di cui al succitato art. all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto IV per la variante di piano in oggetto, ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.:
- 1) *l’allegato F_218620 “Determina di Formalizzazione -- copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale” risulta carente delle informazioni relative all’avvio dell’iter urbanistico di approvazione del piano/variante ai sensi della vigente normativa di settore, di cui la procedura VAS di che trattasi costituisce endoprocedimento, pertanto non costituisce un atto di formalizzazione ai sensi dell’art.*
 - 2) *nel medesimo allegato F_218620 è riportato che: “- Con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Trani al Prot. n. 33582 in data 09/07/2020 i progettisti incaricati Ing. Mario Albanese e Arch. Gianlorenzo di Gennaro Sclano, hanno trasmesso, una dichiarazione con cui si assevera la sussistenza delle condizioni di esclusione del progetto di fusione presentato della procedura di VAS, in base al R.R. n. 18/13 ex art.7,*

comma 7.2, lettera a) punto IV, di attuazione della L.R. n.44/12.” e “- per la proposta di accorpamento in esame, in base all’Asseverazione prodotta dal tecnico progettista [...], ricorrono le condizioni di cui all’art.7.2 lettera a) punto IV, [...]” e si “DETERMINA [...] di attestare, sulla base dell’asseverazione prodotta dai tecnici incaricati [...] le condizioni di sussistenza di esclusione dalle procedure di V.A.S. per la proposta di cui all’oggetto, acquisita con nota al prot. n.12488 del 04/03/2020, mentre l’allegato F_218575 “Attestazione (1)” - Attestazione relativa all’applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS” redatto dai tecnici incaricati e anch’esso pubblicato sul Portale Ambientale regionale , si attesta invece la sussistenza di una condizione diversa dall’articolo 7.2. lettera a) punto IV, sia rispetto alla “Determina di Formalizzazione” sopra riportata che rispetto alla condizione di esclusione selezionata sul Portale stesso in fase di registrazione. Infatti mentre l’atto di formalizzazione e la registrazione della proposta di piano richiamano le condizioni dell’art. 7.2. lettera a) punto IV, l’attestazione dei tecnici, attesta altra condizione ovvero art. 7 comma 2 lettera a) punto VI come può evincersi dal contenuto della medesima: “[...] che per la proposta di fusione dei Cp/36 e Cp/38 presentata si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS in quanto, così come previsto dall’art. 7, comma 7.2 lettera a) punto VI del Regolamento Regionale 18/2013 di attuazione della L.R. 14/12/2012 n. 44, la modifica di perimetrazione mediante fusione di due comparti, non comporta incremento dell’indice di fabbricabilità ne riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, verde pubblico o parcheggio.”;

3) dall’esame degli elaborati pubblicati su detto Portale regionale si rileva che l’intervento proposto prevede, oltre all’accorpamento dei comparti succitati:

- la modifica del tracciato stradale di via P. Capano “prevedere in modo rettilineo il completamento e l’apertura di via Perrone Capano, che sul P.U.G. è stata progettata con una inclinazione sicuramente decisa dal progettista dello stesso per evitare una villa che da diversi anni è stata demolita [...],

- l’apertura della sede stradale di via Martucci “ - aprire Via Napoli (o Mon.s Martucci) utilizzando il suolo che fa parte del Cp/36 che gli scriventi devono cedere per urbanizzazione primaria”,

- di concentrare tutta la volumetria che sviluppano i due comparti Cp/36 e Cp/38 unicamente nel comparto Cp/36;

- la realizzazione di due fabbricati a carattere residenziale a costruirsi nell’area fondiaria individuata in prossimità dell’incrocio tra le due vie Perrone Capano e Martucci.

Stante quanto sopra, l’intervento proposto non è quindi inquadrabile nella fattispecie dell’articolo 7.2 lettera a) punto IV, in quanto non consiste in un “adeguamento o rettifica di limitata entità delle perimetrazioni degli strumenti urbanistici attuativi, derivanti dalle precisazioni e modifiche definite ai punti i, ii, e iii della presente lettera;”

Inoltre, come evidenziato al punto 1) , la proposta presentata rappresenta uno studio di fattibilità e non la formalizzazione di un PUE/variante di PUE del vigente P.U.G. e le modifiche proposte per i due comparti non sono ascrivibili ai punti i, ii, e iii della lettera a) del medesimo articolo in quanto:

- non derivano da “I. correzione di meri errori negli elaborati scritto-grafici”,

- la ripermetrazione non discende dalla “II. verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano”,

- la modifica del tracciato di via Perrone Capano non è conseguenza della “III. precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione”;

4) infine nella Tavola 1 sono evidenziati con dei retini, suoli non appartenenti ai comparti oggetto di fusione, bensì ad altro comparto (vedi: “Stralcio di Planimetria Catastale – scala 1:2000” e “Stralcio di Aerofotogrammetrico – scala 1:2000”), mentre nella Tavola 2, nella “Planimetria con indicazione suoli per urbanizzazioni primarie scala 1:500”, viene riportato “un suolo non compreso nel Cp/36”.

- con la suddetta nota si comunicava, ai sensi del citato art.10bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell’art.17 del Regolamento Regionale n. 13/2015: “L’Amministrazione comunale in indirizzo, in qualità di Autorità procedente, ha la facoltà di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione integrativa, che dovranno pervenire allo scrivente Sezione entro dieci (10) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento della presente (che si trasmette

esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. e dell'art. 47 del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii."

- in data 20.01.2021 si acquisiva al n.853 di protocollo di questa Sezione la nota comunale prot. 0002914 del 18.01.2021 pervenuta a mezzo PEC in pari data, con cui il Comune di Trani – Area Urbanistica, esponeva le proprie osservazioni e controdeduzioni alla suddetta nota prot. 179/2021 trasmettendo la seguente documentazione:
 - T000013061_007000_DE_A04_130611 (Determina Dirigenziale n. 1164 del 01.10.2020);
 - Relazione_tecnica;
 - C.p.36.38.TB.modifica_di_perimetrazione;
 - TAVUnica_copertina;
- nella nota comunale si evidenzia, in particolare, che:

"Punto 1, 2 e 3

Relativamente ai punti 1 e 2 della nota regionale di cui all'oggetto si specifica che per un mero errore materiale è stata caricata sulla piattaforma dedicata del Portale Ambientale Regionale una Determinazione Dirigenziale errata (allegato F218620). Con la presente nota si trasmette quella corretta, Determina Dirigenziale n. 1164 del 01.10.2020. È necessario precisare, inoltre, che relativamente alla pratica urbanistica di cui all'oggetto, il procedimento avviato da questo ufficio riguarda la modifica di una perimetrazione di comparto ai sensi del art. 12 comma 3 lettera e-bis della L.R. n.20/2001 per la quale il procedimento di VAS costituisce un endo-procedimento propedeutico alla conclusione dell'iter di ripermetrazione."

"Punto 4

Relativamente alle incongruenze segnalate nelle Tavole n.1 e n.2 pubblicate sulla piattaforma del Portale Ambientale per l'assolvimento della procedura telematica di registrazione per la verifica delle condizioni di esclusione dalla VAS, si trasmettono, in sostituzione degli elaborati inviati, relazione tecnica e tavola unica per la corretta descrizione della proposta presentata."

Tutto quanto sopra premesso,

PRESO ATTO delle succitate controdeduzioni comunali, nonché della documentazione trasmessa con la citata PEC del 18/01/2021 "... in sostituzione degli elaborati inviati, relazione tecnica e tavola unica per la corretta descrizione della proposta presentata";

ATTESO che:

- la documentazione prodotta in sostituzione di quella caricata sul portale ambientale regionale è riferita alla sussistenza di altra condizione di esclusione, differente da quella selezionata in fase di registrazione, ossia alla condizione di esclusione di cui all'art.7. comma 2 lettera a) punto VI , che recita:"modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previsti all'articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10) e s.m.i., all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e s.m.i., o all'articolo 14 della l.r. 20/2001, nonché delle unità di minimo intervento - a condizione che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità né riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi";
- i nuovi grafici e relazione tecnica allegati restituiscono un piano variato rispetto quello oggetto della registrazione telematica identificata dal codice VAS-1692-REG;

RILEVATO, dall'esame della suddetta documentazione sostitutiva, che:

- "L'area oggetto di proposta ricade, secondo lo strumento urbanistico vigente, in due maglie, precisamente "Cp/36" e Cp/38 del P.U.G." (Cfr: Relazione_tecnica)
- "La maglia che fa parte del comparto Cp/36, indicata con l'acronimo Bs.ad/36 è tipizzata nel vigente Piano Urbanistico Generale del Comune di Trani a "Zona residenziale di completamento Speciale ad alta densità",

nella tav. 11 di P.U.G., mentre nella tav. 10, quella dei comparti, viene riportato il comparto il Cp/36.” (Cfr: Relazione_tecnica)

- *“La maglia che fa parte del comparto Cp/38, indicata con l’acronimo Bs.ad/35 è tipizzata nel vigente Piano Urbanistico Generale del Comune di Trani a “Zona residenziale di completamento Speciale ad alta densità”, nella tav. 11 di P.U.G., mentre nella tav. 10, quella dei comparti, viene riportato il Cp/38.” (Cfr: Relazione_tecnica)*
- *“La modifica alla perimetrazione dei due comparti di intervento, il CP/36 e il CP/38, non comporta incremento degli indici di fabbricabilità e nemmeno riduce le dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, di aree a verde pubblico o aree a parcheggio, anche nel solco della regolarità delle maglie urbanistiche.” (Cfr: Relazione_tecnica)*
- *“L’intervento di ripermetrazione si inserisce, riguardo al Regolamento di attuazione della legge regionale n. 44 del 14 dicembre 2012, che disciplina in materia di valutazione ambientale strategica, riguardo ai piani urbanistici comunali, all’articolo 7, al comma due, alla lettera a e al VI punto, ovvero, “modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento... a condizione che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità né riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.” (Cfr: Relazione_tecnica)*
- *“Si propone la fusione in un comparto per economia dei procedimenti di realizzazione di essi. Anziché due, si realizzerà un comparto unico, considerato che la proprietà può essere unica e vi è una maggiore possibilità di gestione delle superfici a standard, che possono essere più compatte e ottimizzano la loro realizzazione, invece di restare di piccole dimensioni e separate tra loro.” (Cfr: Relazione_tecnica)*
- *“L’area fondiaria di intervento, con le dovute cessioni, detratte anche le aree per le urbanizzazioni primarie, sarà di mq 3.543,72.” (Cfr: Relazione_tecnica)*
- *“La totalità degli standard è verificata per quantità ma può essere distribuita in modo maggiormente concentrato, per mezzo della unificazione dei comparti, con la possibilità di essere pensata con un’unitarietà che renderà tali aree maggiormente efficaci in ottica di funzionalità alle attività di quartiere.” (Cfr: Relazione_tecnica)*
- *“... la presente Determinazione costituisce, ai sensi del comma 7.4 dell’art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 dell’Atto amministrativo di formalizzazione della proposta di modifica della perimetrazione dei comparti CP/36 e CP/38 per accorpamento in un unico comparto CP/36-38” (Cfr: T000013061_007000_DE_A04_130611- Atto di Formalizzazione)*
- *“di attestare, sulla base dell’asseverazione prodotta dai tecnici incaricati progettista Ing. Mario Albanese e Arch. Gianlorenzo di Gennaro Sclano le condizioni di sussistenza di esclusione dalle procedure di V.A.S. per la proposta di cui all’oggetto, acquisita con nota al prot. n.12488 del 04/03/2020, essendo la stessa ricompresa all’art. 7, comma 7.2 lettera a) punto VI del Regolamento Regionale 18/2013 di attuazione della Legge Regionale 12/44;” (Cfr: T000013061_007000_DE_A04_130611- Atto di Formalizzazione) ;*

VERIFICATA, sulla base di quanto sopra rilevato, la sussistenza della condizione di esclusione di cui all’art.7, comma 2, lettera a) punto VI del Regolamento Regionale n.18/2013 ss.mm.ii, relativa al piano in argomento, in quanto:

- la modifica alla perimetrazione dei due comparti di intervento, CP/36 e il CP/38, non comporta l’incremento degli indici di fabbricabilità, poiché i due comparti condividono gli stessi parametri urbanistico-edilizi, che restano invariati, inoltre le superfici complessive su cui calcolare tali parametri, derivano dalla somma delle superfici dei singoli comparti originari;
- non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, come desumibile nella “scheda tecnica” inclusa nell’allegato “C.p.36.38. TB.modifica_di_perimetrazione” e nella relazione tecnica;

TENUTO CONTO:

- della diversa documentazione pubblicata sul portale ambientale regionale, rispetto alla documentazione

sostitutiva succitata, trasmessa dall'autorità procedente comunale nell'ambito della procedura di registrazione telematica identificata dal codice VAS-1692-REG, e dell'errata selezione della condizione di esclusione attestata;

- che le amministrazioni comunali, in qualità di autorità procedenti, sono pienamente responsabili in merito alla corretta applicazione delle disposizioni del comma 7.2 del R.R. 18/2013, in un contesto di ampia pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, come evidenziato nella succitata nota prot. AOO_089/02/12/2020/0015330;
- compete pertanto all'amministrazione comunale provvedere a rettificare le irregolarità dalla stessa generate nel corso della suddetta procedura di registrazione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover provvedere, con il presente atto, a confermare le ragioni ostative rappresentate nella succitata nota prot.AOO_089-179 dell'08.01.2021 con riferimento alla sussistenza della condizione di esclusione dalla VAS di cui all'art.7.2 lettera a) punto IV del Regolamento Regionale n.18/2013 e quindi dichiarare non assolti gli adempimenti in materia di VAS per il piano di che trattasi;

RITENUTO altresì di dover disporre che:

- gli adempimenti in materia di VAS per il piano di che trattasi si riterranno assolti allorquando l'amministrazione comunale procedente avrà provveduto a rettificare le suddette, tramite l'attivazione di una nuova procedura di registrazione telematica sul Portale Ambientale regionale, in cui dovrà essere selezionata ed attestata la corretta disposizione regolamentare di esclusione dalla VAS e dovrà essere pubblicata tutta la documentazione sostitutiva trasmessa con la suddetta nota comunale prot. 0002914 del 18.01.2021, ivi incluso l'atto di formalizzazione, nonché l'attestazione di sussistenza della suddetta condizione di esclusione, al fine di restituire piena coerenza tra le informazioni ambientali presenti su detto Portale e la documentazione amministrativa ivi allegata;
- tale nuova procedura di registrazione verrà esclusa dal campionamento previsto nel periodo temporale di riferimento e si concluderà positivamente con la presa d'atto dell'avvenuta registrazione sul Portale Ambientale, atteso che la scrivente Sezione, con il presente provvedimento, ha verificato la sussistenza della condizione di esclusione di cui all'art.7.2 lettera a) punto VI del R.R. n.18/2013 ss.mm.ii. per il piano di che trattasi, come sopra riportato;

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza**

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.N.118/2011 SS.MM.II. Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di confermare** le ragioni ostative di cui alla succitata nota prot.AOO_089-179 dell'08.01.2021 con riferimento alla sussistenza della condizione di esclusione dalla VAS di cui all'art.7.2 lettera a) punto IV del Regolamento Regionale n.18/2013 e quindi dichiarare non assolti gli adempimenti in materia di VAS per il piano di che trattasi per la *"PROPOSTA DI STUDIO DI FATTIBILITA' PER I CP 36 E 38 DEL PUG TRA LE VIE ATTILIO PERRONE E VIA NAPOLI"*;
- **di demandare** al Comune di Trani, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli adempimenti in materia di VAS per il piano di che trattasi tramite l'attivazione di una nuova procedura telematica di registrazione sul Portale Ambientale regionale, in cui venga selezionata la corretta disposizione regolamentare di esclusione dalla VAS, allegando alla stessa tutta la documentazione di piano trasmessa in sostituzione di quella caricata con la precedente registrazione, sopra richiamata, ivi incluso l'atto di formalizzazione, nonchè l'attestazione di sussistenza della suddetta condizione di esclusione, al fine di restituire piena coerenza tra le informazioni ambientali presenti sul portale e la documentazione allegata;
- **di disporre** che tale nuova procedura di registrazione verrà esclusa dal campionamento previsto nel periodo temporale di riferimento e si concluderà positivamente con la presa d'atto dell'avvenuta registrazione sul Portale Ambientale, in quanto la scrivente Sezione con il presente provvedimento ha verificato la sussistenza della condizione di esclusione di cui all'art.7. comma 2 lettera a) punto VI del R.R.n.18/2013 ss.mm.ii. per il piano di che trattasi;
- **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all'Autorità procedente – Comune di Trani, Area Urbanistica;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - alle Sezioni regionali "Urbanistica" e "Tutela e Valorizzazione del Paesaggio";
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- il presente provvedimento, composto da n.10 facciate, oltre Relata di Pubblicazione, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è pubblicato:
 - 1) sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - 2) sul Portale Ambientale regionale, <http://ecologia.regione.puglia.it> Sezione VAS, in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
 - è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)